



Provincia di Brindisi

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Valente Addolorata Lucia

Vergari Roberto Pompilio

Abbenante Ettore Guido Alessandro

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 09 del 26-04-2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, dell'Ente Provincia di Brindisi che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

26-04-2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Valente Addolorata Lucia

Vergari Roberto Pompilio

Abbenante Ettore Guido Alessandro

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	5
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	6
DOMANDE PRELIMINARI.....	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023.....	9
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	9
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	14
Previsioni di cassa	15
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023.....	17
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	19
La nota integrativa	20
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	25
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	27
A) ENTRATE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Entrate da fiscalità locale.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.	Errore. Il segnalibro non è definito.
Sanzioni amministrative da codice della strada ...	Errore. Il segnalibro non è definito.
Proventi dei beni dell'ente.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Proventi dei servizi pubblici	Errore. Il segnalibro non è definito.
Nuovo canone patrimoniale (canone unico)	31
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	33
Spese di personale.....	33
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	34
Spese per acquisto beni e servizi	35
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	35

Fondo di riserva di competenza.....	38
Fondi per spese potenziali.....	38
Fondo di riserva di cassa.....	40
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	40
ORGANISMI PARTECIPATI.....	42
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	44
INDEBITAMENTO.....	45
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	47
CONCLUSIONI.....	48

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Valente Addolorata Lucia, Vergari Roberto Pompilio ed Abbenante Ettore Guido Alessandro, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 12 del 25.09.2020;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 13/04/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato in data 10/04/2021 con decreto n. 30, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
-
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
 - visti altresì i seguenti decreti:
 - decreto del Presidente n. 16 del 23.03.2021 "Conferma anno 2021 aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori";
 - decreto del Presidente n. 19 del 23.03.2021 "Tributo provinciale per l'anno 2021 da applicare sulla tassa rifiuti dei Comuni";
 - decreto del Presidente n. 17 del 23.03.2021 "Tariffa relativa all'imposta provinciale di trascrizione dei veicoli per l'anno 2021";
 - decreto del Presidente n. 8 del 18.02.2021 "Canone Unico -Approvazione tariffa standard, coefficienti di valutazione economica e spese di istruttoria";
 - decreto del Presidente n.11 del 02.03.2021 "Conferma oneri istruttori in materia di procedimenti ambientali e servizi di trasporto, nonché conferma delle tariffe per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi da parte di tutti gli Uffici provinciali. ANNO 2021";
 - decreto del Presidente n. 18 del 23.03.2021 "Concessione in uso temporaneo di spazi e sale di proprietà della Provincia di Brindisi -Fissazione delle tariffe"
 - decreto del Presidente n.13 del 16.03.2021 "Oneri istruttori per rilascio di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali. Conferma per l'anno 2021, importi a carico dei richiedenti";
 - decreto del Presidente n. 14 del 16.03.2021 "Tariffe per la rimozione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari abusivi, ovvero privi di autorizzazione, o comunque in contrasto con le disposizioni ex 23 del D.Lgs. 285/92, installati sulle strade di pertinenza della Provincia di Brindisi. Conferma tariffe di rimozione e custodia per l'anno 2021";
 - decreto del Presidente n. 24 del 02.04.2021 recante "Determinazione e destinazione, per l'esercizio 2021, dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni previste dal Codice della Strada".
 - determina dirigenziale n. 149 del 11.03.2021 "Corrispettivo anno 2021 per l'installazione di distributori automatici di vivande e alimenti negli uffici prov.li e nelle scuole di pertinenza -Adeguamento ISTAT;

- determina dirigenziale n. 148 del 11.03.2021 “Aggiornamento Istat del corrispettivo anno 2021 per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione di cartelli pubblicitari lungo le strade provinciali”.
- decreto del Presidente n. PDPRG 33/2021 in corso di numerazione, recante lo “schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023, l’Elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2021”, nonché il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, in data 23-04-2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L’organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL’ENTE

L’Ente Provincia di Brindisi registra una popolazione al 01.01.2020, di n 385.235 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L’Ente ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 in data 21/12/2020 con deliberazione n. 19. L’organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell’art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all’allegato 1 del D. Lgs. n. 118/2011.

L’Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio.

L’Ente **ha rispettato** i termini di legge per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L’Ente **ha rispettato** i termini di legge per l’adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall’all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all’art. 172 TUEL.

L’Ente **ha adottato** il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui all’art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l’Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L’Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l’esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.11 del 25/09/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n 19 in data 25/08/2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2019 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	34.304.283,89
di cui:	
a) Fondi vincolati	8.576.448,51
b) Fondi accantonati	22.068.261,70
c) Fondi destinati ad investimento	136.546,33
d) Fondi liberi	3.523.027,15
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	34.304.283,69

Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio e a tal fine ritiene necessario che nelle previsioni 2021-2023 sia data copertura.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2018	2019	2020
Disponibilità:	50.147.679,40	48.087.647,80	47.685.009,74
di cui cassa vincolata	8.855.700,85	7.148.326,19	7.148.326,19
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI DELL'ANNO		
					PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	695.723,99	773.753,16	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	17.816.070,92	14.709.998,99	3.530.000,00	1.730.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	6.554.380,62	750.000,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	48.087.647,80	47.685.009,74		
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.858.562,14	previsione di competenza previsione di cassa	24.774.331,76 71.007.981,52	27.452.965,01 49.311.527,15	27.732.965,01	27.732.965,01 0,00
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	19.281.446,82	previsione di competenza previsione di cassa	19.732.196,96 39.045.033,09	23.097.620,19 42.379.067,01	28.108.502,53	28.018.502,53
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	7.876.103,56	previsione di competenza previsione di cassa	2.369.180,73 8.956.317,72	2.007.775,35 9.364.334,10	2.005.031,98	2.110.531,98
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	75.216.452,16	previsione di competenza previsione di cassa	23.037.210,40 79.099.745,14	19.363.586,96 94.580.039,12	17.007.203,95	8.863.215,69
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	10.620.248,36	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 10.621.609,88	0,00 10.620.248,36	0,00	0,00
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	2.013.827,59	previsione di competenza previsione di cassa	34.950.000,00 35.723.823,64	34.950.000,00 36.963.827,59	34.950.000,00	34.950.000,00
	TOTALE TITOLI	136.866.640,63	previsione di competenza previsione di cassa	104.862.919,85 244.454.510,99	106.871.947,51 243.219.043,33	109.803.703,47	101.675.215,21
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	136.866.640,63	previsione di competenza previsione di cassa	129.929.095,38 292.542.158,79	123.105.699,66 290.904.053,07	113.333.703,47	103.405.215,21

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI		
				ANNO 2021	DELL'ANNO 2022	DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	67.785.085,84	46.820.785,32 0,00 (773753,16) 137408386,64	52.298.414,35 7.709.395,42 0,00 119.838.293,79	56.102.920,76 550.276,51 (0,00)	56.051.053,93 7.135,70 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	60.309.387,21	47.243.810,15 0,00 (14709998,99) 74.173.480,32	34.163.187,02 1.632.894,02 3.530.000,00 90.942.574,23	20.547.203,95 0,00 (1730000)	10.603.215,69 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	121,00	0,00 0,00 (0,00) 121,00	0,00 0,00 0,00 121,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	914.499,91 0,00 (0,00) 914.499,91	1.694.098,29 0,00 0,00 1.694.098,29	1.733.578,76 0,00 (0,00)	1.800.945,59 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00 0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.131.855,27	34.950.000,00 0,00 (0,00) 37.466.895,69	34.950.000,00 0,00 0,00 38.081.855,27	34.950.000,00 0,00 (0,00)	34.950.000,00 0,00 (0,00)
	TOTALE TITOLI	131.226.449,32	129.929.095,38 9.342.289,44 -15.483.752,15 249.963.383,56	123.105.699,66 9.342.289,44 3.530.000,00 250.556.942,58	113.333.703,47 550.276,51 -1.730.000,00	103.405.215,21 7.135,70 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.226.449,32	129.929.095,38 9.342.289,44 -15.483.752,15 249.963.383,56	123.105.699,66 9.342.289,44 3.530.000,00 250.556.942,58	113.333.703,47 550.276,51 -1.730.000,00	103.405.215,21 7.135,70 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai

fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

L'Ente provincia con Decreto Presidenziale n.15 del 18 marzo 2021 ha provveduto all'approvazione del risultato di amministrazione presunto 2020 elaborato sulla base di un

preconsuntivo al 26/02/2021 inerenti alle complessive entrate ed uscite dell'Ente nonché alla conseguente determinazione del dettaglio delle quote vincolate ed accantonate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 le cui risultanze vengono di seguito sinteticamente riepilogate:

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020	
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 (A)	37.841.448,90
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	10.399.256,14
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	12.932.384,02
Totale parte accantonata (B)	23.331.640,16
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.673.191,56
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.665.647,63
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	10.338.839,19
Parte destinata agli investimenti	375.436,31
Totale parte destinata agli investimenti (D)	375.436,31
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	3.795.533,24

Nel caso specifico sono state applicate quote di avanzo presunto al bilancio di esercizio 2021 per un ammontare complessivo pari ad 750.000,00 quali quote vincolate dell'avanzo vincolato da trasferimenti meglio dettagliati nelle tabelle che seguono:

Cap. E	Avanzo vincolato da trasferimenti	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
195	Fondo compensativo a fronte emergenza covid-19 per esercizio funzioni fondamentali - art 106 dl 34/2020 ed art. 39 dl 104/2020 (FONDONE COVID 2020)	2.560.115,72	550.000,00

Cap. E	Avanzo vincolato da trasferimenti	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
340	Trasferimento fondi della Regione alla Società aggiudicataria del Servizio Pubblico	200.000,00	200.000,00

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	14.709.998,99
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse fondo per le funzioni fondamentali ex art.106 D.L. 34/2020	773.753,16
TOTALE	15.483.752,15

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	773.753,16
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il r	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendicor	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	773.753,16
Entrata in conto capitale	14.709.998,99
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	14.709.998,99
TOTALE	15.483.752,15

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	47.685.009,74
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	49.311.527,15
2	Trasferimenti correnti	42.379.067,01
3	Entrate extratributarie	9.364.334,10
4	Entrate in conto capitale	94.580.039,12
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	10.620.248,36
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	36.963.827,59
TOTALE TITOLI		243.219.043,33
TOTALE GENERALE ENTRATE		290.904.053,07

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	119.838.293,79
2	Spese in conto capitale	90.942.574,23
3	Spese per incremento attività finanziarie	121,00
4	Rimborso di prestiti	1.694.098,29
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	38.081.855,27
TOTALE TITOLI		250.556.942,58
SALDO DI CASSA		40.347.110,49

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione **ha verificato** che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **hanno partecipato** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2021 comprende la cassa vincolata per euro 7.148.326,19.

L'ente **si dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento				47.685.009,74
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	21.858.562,14	27.452.965,01	49.311.527,15	49.311.527,15
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	19.281.446,82	23.097.620,19	42.379.067,01	42.379.067,01
3	<i>Entrate extratributarie</i>	7.876.103,56	2.007.775,35	9.883.878,91	9.364.334,10
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	75.216.452,16	19.363.586,96	94.580.039,12	94.580.039,12
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	10.620.248,36	0,00	10.620.248,36	10.620.248,36
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	0,00	0,00	0,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	2.013.827,59	34.950.000,00	36.963.827,59	36.963.827,59
	TOTALE TITOLI	136.866.640,63	106.871.947,51	243.738.588,14	243.219.043,33
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	136.866.640,63	106.871.947,51	243.738.588,14	290.904.053,07

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	67.785.085,84	52.298.414,35	120.083.500,19	119.838.293,79
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	60.309.387,21	30.633.187,02	90.942.574,23	90.942.574,23
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>	121,00	-	121,00	121,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		1.694.098,29	1.694.098,29	1.694.098,29
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		-	0,00	0,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	3.131.855,27	34.950.000,00	38.081.855,27	38.081.855,27
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	131.226.449,32	119.575.699,66	250.802.148,98	250.556.942,58
	SALDO DI CASSA				40.347.110,49

Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo

di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. L'Ente Provincia non ha previsto il ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2021	2022	2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			47.685.009,74		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		773.753,16	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		52.558.360,55 0,00	57.846.499,52 0,00	57.861.999,52 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		52.298.414,35 0,00 519.544,81	56.102.920,76 0,00 528.955,27	56.051.053,93 0,00 546.147,27
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		1.694.098,29 0,00 0,00	1.733.578,76 0,00 0,00	1.800.945,59 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-660.398,93	10.000,00	10.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		700.000,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			39.601,07	10.000,00	10.000,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE			0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y					

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			39.601,07	10.000,00	10.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		700.000,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-660.398,93	10.000,00	10.000,00

La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato a:
- al finanziamento delle spese in c/capitale

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

Art. 39-quater del DL 162/2019 comma 3 - In relazione al recupero del maggior disavanzo da FCDE ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato

4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato).

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

L'Entrata prevista per la competenza 2021 è di 1.835,76.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non si è avvalso nell'anno 2021 della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

L'ente si è avvalso nell'esercizio 2020 della facoltà di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai sensi dell'art. 113 del D.L. 34/2020 e della circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020 con decreto del Presidente n.31 del 26/05/2020.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,

- e) investimenti diretti,
f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
fondo compensativo emergenza epimiedologica	94.493,98		
Totale	94.493,98	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
spese emergenza COVID-19	94.493,98		
Totale	94.493,98	0,00	0,00

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione,

che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D. Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad

uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni; le accensioni di prestiti;
- f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\})$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto , tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n 08 del 26-04-2021 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente sono compatibili nel bilancio di previsione 2021-2023 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredo Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 07 in data 10/04/2021 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio unitamente al Dup.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

R.C. Auto

Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e' attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.

A decorrere dall'anno 2012, articolo 17, comma 1, Del D. Lgs. 06 maggio 2011 n.68, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. N.68/2011 l'aliquota dell'imposta è pari al 12,5% e a decorrere dal 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Con Decreto del Presidente n.16 del 23.03.2021 viene confermata per l'esercizio 2021, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.L. N.419/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n.172/1992, nella misura del 16%.

L'entrata prevista, per l'esercizio 2021, è pari ad € 13.400.000,00, valore in aumento rispetto all'esercizio precedente.

Imposta Provinciale di Trascrizione

L'Imposta provinciale di trascrizione - I.P.T. - è applicata sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. Il soggetto passivo è l'acquirente del veicolo o il soggetto nell'interesse del quale viene effettuata la trascrizione o l'annotazione. L'imposta è accertata e riscossa mediante gli Uffici provinciali del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. e viene pagata al momento della richiesta di formalità al PRA.

In base all'articolo 56, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 così come modificato dall'articolo 1, comma 154 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, le province possono deliberare l'aumento delle misure di base dell'imposta contenute nel Decreto del Ministero delle Finanze n.435/1998, sino ad un massimo del 30%. La Provincia ha, da tempo, deliberato l'aumento dell'aliquota sino al limite massimo del 30%.

Con Decreto del Presidente n.17 del 23.03.2021 l'imposta è stata confermata per l'anno 2021 con le stesse tariffe già in vigore.

Il gettito previsto è pari ad € 10.050.302,16 in aumento rispetto alle previsioni dell'esercizio precedente, tenuto conto dell'andamento del mercato dell'auto.

TEFA – Tributo per Esercizio delle Funzioni Ambientali

Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutele, protezione e igiene dell'ambiente – TEFA, è dovuto alle province da parte dei comuni nell'esercizio delle loro funzioni amministrative di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti.

Il tributo provinciale è accertato direttamente dai singoli Comuni del territorio provinciale mentre la riscossione può essere effettuata dal Comune o dall'agente della riscossione, i quali riversano periodicamente l'imposta provinciale all'Ente competente.

Con proprio Decreto del 1 luglio 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha delineato le modalità di riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale.

Nello specifico, l'art. 2 del citato decreto dispone in merito ai versamenti effettuati a mezzo modello F24, stabilendo che:

Per l'annualità 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n.241 del 1997, effettui lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5 per cento o la diversa misura comunicata dall'ente impositore;

Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i codici tributo di cui al periodo precedente alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24

Con decreto del direttore generale delle finanze-Ministero dell'Economia e finanze del 21/10/2020 pubblicato in GU Serie Generale n.277 del 06-11-2020, sono state definite le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa. Atteso che permangono le condizioni che hanno portato alla scelta delle determinazioni della misura del tributo, per cui, anche nell'anno 2021, va riconfermata l'aliquota del 5% (cinque per cento).

La misura del tributo, è stata determinata dalla provincia di Brindisi anche per l'esercizio 2021 con Decreto del Presidente n.19 del 23.03.2020.

Il gettito previsto per il 2021 è pari ad € 3.992.162,85.

Trasferimenti Correnti dello Stato

Come riportato nel Documento Unico di Programmazione, la voce di entrata corrispondente al gettito dei trasferimenti erariali in favore della Provincia è stata azzerata dal meccanismo "compensativo" posto in essere fra l'entità complessiva del contributo alla finanza pubblica richiesto al comparto province per come risultante dall'art. 1, comma 418 della Legge 23 dicembre 2014, n.190, dall' art. 7. c. 31 sexies del D.L. 78/10 e dall'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ed il cumulo dei trasferimenti istituiti dallo stesso legislatore, a favore del comparto nel corso degli ultimi anni con un saldo negativo 2021 a carico dell'Ente pari a circa 14,1 mln di euro e 14,2 mln di euro per gli anni 2021 e seguenti.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono previsti in euro 20.268.959,61 per il 2021, nonché in euro 25.770.279,54 per il 2022 ed euro 25.820.279,54 per il 2023. Tali contributi sono integralmente destinati per pari importo alla corrispondente spesa, come risulta dalla tabella prevista dal decreto legislativo 118/2011 e s. m. i., riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione. La previsione di Entrata e di spesa corrispondente ha tenuto conto della D.G.R. n. 2304 del 09/12/2019 e s. m. i. con la quale la Giunta regionale ha deliberato la

Determinazione dei Servizi minimi di TPRL, dei Costi standard (quale elemento di riferimento per la quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per gli EE.LL. che affidano servizi di TPL), nonché di attribuzione delle risorse del Fondo Regionale Trasporti (F.R.T.) attribuite a ciascun Ambito Territoriale Ottimale. Con DGR n.563 del 06/04/2021 si è ritenuto di attribuire le risorse per il solo primo semestre 2021, proporzionalmente ai corrispettivi di esercizio contrattuali.

Il gettito stimato per i tributi è il seguente:

	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Imposta sulle assicurazioni RC auto	12.400.000,00	13.400.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
Imposta di iscrizione al PRA	8.350.302,16	10.050.302,16	10.100.302,16	10.100.302,16
Altre imposte sostitutive	55.128,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre imposte, tasse e proventi assimilati	160,40	500,00	500,00	500,00
Totale	20.805.590,64	23.460.302,16	23.610.302,16	23.610.302,16

<i>compartecipazione di tributi</i>	Esercizio 2020	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Tributo prov.deposito in discarica dei rifiuti solidi	3.968.741,12	3.992.162,85	4.122.162,85	4.122.162,85
Totale	3.968.741,12	3.992.162,85	4.122.162,85	4.122.162,85

Sanzioni amministrative:

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

1. da codice della strada

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione2020	Previsione2021	Previsione2022
sanctions ex art.208 co 1 cds	40.000,00	40.000,00	40.000,00
sanctions ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Percentuale fondo (%)	12,50%	12,50%	12,50%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Con decreto n.24 del 02/04/2021 per il corrente esercizio 2021, ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le quote percentuali del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni previste dal Codice della Strada, da destinare alle finalità di cui al citato comma 4-lett. a), b) e c), e riferite agli effettivi incassi che verranno realizzati nello stesso esercizio finanziario sono state destinate come segue:

- lett. a) –sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale 25%

- lett. b) -attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e di attrezzature, anche di natura informativa, dei corpi e dei servizi di polizia stradale provinciale 25%
- lett. c) –miglioramento della sicurezza stradale, manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale 50%

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

2. altre sanzioni amministrative

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2022
sanzioni per attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	170.000,00	215.000,00	245.000,00
TOTALE SANZIONI	170.000,00	215.000,00	245.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	6.012,00	8.512,00	10.512,00
Percentuale fondo (%)	3,60%	4%	4,3%

3. rimborsi ed altre entrate correnti

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
rimborsi ed altre entrate correnti	802.560,29	709.388,92	709.388,92
TOTALE SANZIONI	802.560,29	709.388,92	709.388,92
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	48.265,60	48.265,60	48.265,60
Percentuale fondo (%)	6,10%	6,80%	6,80%

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	175.000,00	225.000,00	280.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	337.115,06	319.543,06	319.543,06
TOTALE PROVENTI DEI BENI	512.115,06	544.543,06	599.543,06
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	119.342,10	111.252,67	111.252,67
Percentuale fondo (%)	23,30%	20,43%	18,56%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	0,00	0,00	n.d.
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	5.000,00	5.000,00	100,00%
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	5.000,00	5.000,00	100,00%

L'organo esecutivo ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 100%.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda non è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente Provincia ha approvato il regolamento con delibera consigliere n.30 del 28/12/2020 e le tariffe con decreto del presidente n.8/2021.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 100.000,00 nel 2021 Euro 150.000,00 nel 2022 ed Euro 200.000,00 nel 2023.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	
101	Redditi da lavoro dipendente	6.049.142,61	6.368.478,59	6.399.984,02
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	825.404,16	820.417,23	818.416,62
103	Acquisto di beni e servizi	26.931.397,82	30.436.721,07	30.374.411,67
104	Trasferimenti correnti	15.245.092,62	15.205.092,62	15.205.092,62
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	1.122.538,78	1.087.962,43	1.051.708,18
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	20.000,00	10.000,00	10.000,00
110	Altre spese correnti	2.104.838,36	2.174.248,82	2.191.440,82
	Totale	52.298.414,35	56.102.920,76	56.051.053,93

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 11.331.947,89, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante da prospetto previsionale della spesa per il personale allegato agli atti;

La spesa indicata comprende l'importo di €705.170,97 nell'esercizio 2021, di € 697.175,81 nell'esercizio 2022 e di € 697.365,51 nell'esercizio 2023 a titolo di rinnovi contrattuali.

Con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, l'art.33, come convertito nella L.n.58/2019 e dalla L.8/2020, prevede che:

comma 1-bis. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo

ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turnover inferiore al cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turnover pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Comma 1-ter. "L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."

La deliberazione n. 124/2020 della Corte dei Conti Sezione Controllo Lombardia, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 settembre 2020, che in assenza del decreto attuativo di cui al comma 1 bis dell'articolo 33 del D.L. n. 34/2019, ha chiarito che: Il d.l. 162/2019, che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 33 del d.l. 34/2019, come già avvenuto nel regime previgente, non effettua alcuna distinzione tra personale preposto alle funzioni fondamentali e quello impegnato nelle funzioni amministrative delegate, pertanto la nuova disciplina per le assunzioni a tempo indeterminato per le Province e Città Metropolitane trova applicazione a tutto il personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta (Province e Città metropolitane). Tuttavia in assenza del DPCM attuativo previsto dal comma 1 bis dell'art. 33 del d.l. 34/2019, in materia di capacità assunzionali per le Province, quest'ultime non potranno procedere ad assunzioni secondo il nuovo regime assunzionale disposto dall'articolo sopra citato in base al criterio della sostenibilità finanziaria flessibile nel tempo e nelle more dell'emanazione del predetto DPCM attuativo delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali per le Province, è applicabile il pregresso e limitato regime assunzionale previsto per le Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 205/2017 e art. 1, comma 889 della legge 145/2018

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spese macroaggregato 101	12.531.449,26	6.049.142,61	6.368.478,59	6.399.984,02
Spese macroaggregato 103	110.519,04		0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	854.401,54	369.304,16	364.317,23	362.316,62
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	42.909,67	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00		0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	13.539.279,51	6.418.446,77	6.732.795,82	6.762.300,64
(-) Componenti escluse (B)	2.207.331,61	1.926.964,12	1.808.586,60	1.802.776,30
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	11.331.947,90	4.491.482,65	4.924.209,22	4.959.524,34

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2021, 2022 e 2023 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023 è di euro 80.000,00 sulle spese correnti ed Euro 230.000,00 sul titolo II della spesa. I

contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente **non si trova** nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui). L'Ente Provincia ha applicato nel calcolo la media dei rapporti annui.

L'ente **non si è** avvalso nel bilancio di previsione 2021/23, della facoltà (art. 107 bis D. L. 18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi

accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.007.775,35	450.259,81	519.544,81	69.285,00	25,88%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.007.775,35	450.259,81	519.544,81	69.285,00	25,88%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.007.775,35	450.259,81	519.544,81	69.285,00	25,88%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.005.031,98	443.548,27	528.955,27	85.407,00	26,38%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.005.031,98	443.548,27	528.955,27	85.407,00	26,38%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.005.031,98	443.548,27	528.955,27	85.407,00	26,38%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2.110.531,98	443.740,27	546.147,27	102.407,00	25,88%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.110.531,98	443.740,27	546.147,27	102.407,00	25,88%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	2.110.531,98	443.740,27	546.147,27	102.407,00	25,88%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 180.000,00 pari allo 0,35% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 180.000,00 pari allo 0,32% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 180.000,00 pari allo 0,33% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Si rammenta che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In particolare con l'approvazione del prospetto dimostrativo dell'avanzo presunto si prevede di far confluire Euro 375.000,00 in sede di rendiconto per l'esercizio 2020.

L'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti -TEFA	1.262.293,55	1.262.293,55	1.262.293,55
TOTALE	1.262.293,55	1.262.293,55	1.262.293,55

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:2019
Fondo rischi contenzioso	3.081.035,35
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	969.931,00
Fondo svalutazione crediti	1.427.595,38
.....	0
.....	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa pari ad Euro 200.000,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- **ha** posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Di seguito le informazioni inserite dal Servizio Finanziario sul portale trasparenza:

Indicatori di tempestività dei pagamenti

(D.L. n. 66 del 24/4/2014)

PERIODO DI RIFERIMENTO

ANNO 2020

Tempi medi ponderati di pagamento e ritardo elaborati da PCC in data: 01/02/2021

Tempo medio ponderato di pagamento giorni

Tempo medio ponderato di ritardo giorni

Ammontare complessivo dei debiti

Ai sensi dell'art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n.145/2018 al 31/12/2019

Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

Gestione commissariale

Note

IMPORTO AGGIORNATO A SEGUITO DI REVISIONE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE RESULTANZE CONTABILI DELL'ENTE, CON RISERVA DI AGGIORNARE I DATI ANALITICI PRESENTI IN PIATTAFORMA A MEZZO INVIE MASSIME.

**Comunicazione del debito scaduto e non pagato di cui all'articolo 1,
comma 867, della legge n. 145/2018,
al 31/12/2020**

Ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 867, della legge n. 145/2018.

€ 3.036.021,01

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Non tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2019

Le seguenti società partecipate nell'ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Patrimonio Netto 31.12.2019	Importo versato per la ricostituzione del capitale sociale	Motivazione della perdita	Valutazione della futura redditività della società	Esercizi precedenti chiusi in perdita
SANTA TERESA SPA	100%	-1413493	969931	CRISI AZIENDALE	SI	SI

La quota a carico del Comune per tali interventi è stata finanziata nel bilancio 2020.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione **ha verificato** che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:

SOCIETA'	perdita/diff.valore e costo produzione 2019	Quota ente	Fondo
SANTA TERESA SPA	969931	100	969931
TOTALE		100,00	969.931,00

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente non ha ancora provveduto a dismettere le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo di dismissione	Modalità di dismissione
GAL ALTO SALENTO S.C.R.	0,08%	RECESSO	RIDUZIONE RISERVE
PASTIS-CNRSM	0,24%	IN LIQUIDAZIONE	
TERRA DI BRINDISI SRL	100,00%	IN LIQUIDAZIONE	
CITTADELLA DELLA RICERCA SCPA	66%	IN FALLIMENTO	

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 31/12/2019, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Le partecipazioni che risultano da dismettere entro il 31.12.2020 sono:

Denominazione sociale	Quota di partecipazione	Motivo di dismissione	Modalità di dismissione
GAL ALTO SALENTO S.C.R.	0,08%	RECESSO	RIDUZIONE RISERVE
PASTIS-CNRSM	0,24%	IN LIQUIDAZIONE	
TERRA DI BRINDISI SRL	100,00%	IN LIQUIDAZIONE	
CITTADELLA DELLA RICERCA SCPA	66%	IN FALLIMENTO	

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO *(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾*

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	50.000,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	14.709.998,99	3.530.000,00	1.730.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	19.363.586,96	17.007.203,95	8.863.215,69
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	34.163.187,02 3.530.000,00	20.547.203,95 1.730.000,00	10.603.215,69 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-39.601,07	-10.000,00	-10.000,00

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, **ha verificato** che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2),

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	43.487.850,51	41.857.043,86	40.942.543,95	39.248.445,66	37.514.866,90
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	1.630.806,65	914.499,91	1.694.098,29	1.733.578,76	1.800.945,59
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	41.857.043,86	40.942.543,95	39.248.445,66	37.514.866,90	35.713.921,31
Nr. Abitanti al 31/12	397.083	397.083	397.083	397.083	397.083
Debito medio per abitante	105,41	103,11	98,84	94,48	89,94

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Nel corso dell'esercizio 2020 l'Ente ha operato la sospensione di alcuni mutui da normativa emergenziale, l'importo rinviato complessivo è di Euro 778.527,36. .

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	1.187.900,83	1.142.198,61	1.122.538,78	1.087.962,43	1.051.708,18
Quota capitale	1.630.806,65	914.499,91	1.694.098,29	1.733.578,76	1.800.945,59
Totale fine anno	2.818.707,48	2.056.698,52	2.816.637,07	2.821.541,19	2.852.653,77

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 1.122.538,78, 1.087.962,43, 1.051.708,18 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	1.187.900,83	1.142.198,61	1.122.538,78	1.087.962,43	1.051.708,18
entrate correnti	44.466.096,84	46.388.714,46	45.332.673,50	45.332.673,50	45.332.673,50
% su entrate correnti	2,67%	2,46%	2,48%	2,40%	2,32%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare le seguenti operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni:

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2021-2023;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (30 maggio 2021 in base alla bozza della Legge di bilancio 2021 in corso di esame alle Camere). Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

Sono garantiti gli equilibri in termini di competenza e cassa e l'Ente ha posto in essere tutte le misure organizzative e gestionali necessarie per far fronte all'emergenza.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Il revisore raccomanda che l'Ente abbia preliminarmente effettuato un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D. Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
 - ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Valente Addolorata Lucia

Dott. Vergari Roberto Pompilio

Dott. Abbenante Ettore Guido Alessandro